

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FOGGIA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott.ssa Roberta Lucchetti, ha pronunciato, all'udienza del giorno 23.9.2021, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 221 D. L. 34/2020 conv. in L. 77/2020 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. **2619/2021 R.G.L.** e vertente TRA

rappr. e dif. dall'avv. G.GIannuzzi Cardone

-RICORRENTE-

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro in carica, rappr. e dif. ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa M.A.T.Episcopo

-RESISTENTE-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 10.4.2021 la ricorrente in epigrafe indicata avendo premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato nel ruolo del personale docente (in data 1.09.2007) dopo avere espletato diversi anni di servizio pre-ruolo per l'amministrazione convenuta in forza di reiterati contratti a tempo determinato, lamentava l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera laddove non erano stati valutati gli anni di sevizio svolti dalla ricorrente dal 27.10.1997 al 30.6.1998 e dal 24.9.1998 al 30.6.1999 su posto di sostegno, in quanto prestati senza titolo di specializzazione.

Sulla scorta di tali premesse, chiedeva la condanna dell'Amministrazione al riconoscimento dei predetti periodi pre-ruolo sia ai fini economici che giuridici e al pagamento delle differenze retributive maturate.

L'amministrazione convenuta si costituiva in giudizio sollevando in via preliminare eccezione di prescrizione; nel merito l'amministrazione resistente, preso atto dei recenti arresti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, non si opponeva all'avversa domanda.

La causa, di natura documentale, all'odierna udienza è stata decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.

Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.

Oggetto della controversia è la possibilità di riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera dei servizi pre ruolo effettuati su posti di sostegno negli aa.ss. 1997/1998 e 1998/1999, servizi prestati dalla ricorrente pur essendo priva del titolo di specializzazione per l'attività di sostegno, ma in possesso del titolo abilitante alla supplenza e all'insegnamento.

Sull'argomento, è opportuno dare atto del recente orientamento giurisprudenziale, espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16175/2019, correttamente richiamata da parte ricorrente a sostegno della sua domanda. Ebbene, le autorevoli motivazioni addotte dalla Suprema Corte, devono essere condivise, sicchè di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..

"Il legislatore del T.U. del 1994, nel disciplinare il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, ha sostanzialmente riprodotto la disposizione già dettata dalla L. n. 370 del 1970, art. 3, ed ha previsto, all'art. 485, che i servizi non di ruolo sono riconosciuti, nei limiti previsti dallo stesso decreto, "purchè prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo".

Il D.Lgs. n. 297 del 1994, non contiene, quanto alla ricostruzione della carriera, alcuna normativa specifica per gli insegnanti di sostegno, normativa che, invece, è stata dettata dalla L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, secondo cui "il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'art. 485 del testo unico". Il comma 1 della stessa disposizione disciplina le modalità di partecipazione degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione di cui al D.P.R. n. 970 del 1975, alla sessione riservata di esami prevista dall'art. 2 della legge ed aggiunge, poi, che "nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è data la priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato D.P.R. n. 970 del 1975".

2.3. Nell'interpretare le norme che vengono specificamente qui in rilievo la giurisprudenza amministrativa ha espresso orientamenti difformi. Da un lato si è sottolineato che il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, condiziona il riconoscimento del servizio non di ruolo



al possesso del solo "titolo di studio", ossia del "diploma di scuola secondaria o di laurea che esprime la complessiva preparazione culturale richiesta dalla legge per accedere ad una determinata classe docenza" (C.d.S. I parere 11.2.2009 n. 3056/05). Si è fatto leva: sul tenore letterale della disposizione; sulla natura della specializzazione, che costituisce un titolo di precedenza e non un requisito imprescindibile per la prestazione dell'attività di sostegno; sul rilievo che il titolo di specializzazione non abilita all'accesso ad alcuna classe di insegnamento, ma si correla alle particolari esigenze di forme di attività didattiche polivalenti (C.d.S. n. 4140/2009; n. 5398/2008; n. 5032/2008; n. 4306/2007; n. 2344/2006; n. 5459/2005). Si è, quindi, evidenziato che la L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, non ha natura innovativa, avendo il legislatore recepito, con valenza chiarificatrice, un'interpretazione che già era emersa nella giurisprudenza amministrativa, optando per la tesi più rispettosa del tenore letterale dell'art. 485 (TAR Brescia n. 536/2012).

- 2.4. Altro orientamento, invece, ha ritenuto che, seppure in via generale il titolo di studio, nella dizione utilizzata dalla L. n. 370 del 1970, art. 3 e dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, debba essere individuato in quello richiamato dalle disposizioni vigenti per l'abilitazione all'insegnamento, tuttavia per gli insegnanti di sostegno il requisito minimo richiesto dal legislatore ai fini del riconoscimento del servizio deve intendersi comprensivo della specializzazione, perchè solo quest'ultima attesta la presenza di quella specifica preparazione culturale richiesta per l'attività da prestare nell'interesse degli alunni portatori di handicap (C.d.S. n. 13585/2014; n. 5243/2007; n. 3828/2006; n. 1840/2004; n. 937/2003; n. 3779/2000). Sulla base di detta premessa le pronunce richiamate hanno riconosciuto natura innovativa alla disposizione dettata dalla L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, della quale, valorizzando anche il parere reso dall'adunanza n. 14 del 20.4.2004 del Consiglio di Stato, Commissione speciale pubblico impiego, hanno limitato l'applicazione ai servizi non di ruolo prestati, in assenza del titolo di specializzazione, negli anni successivi all'entrata in vigore della nuova normativa.
- 3. Questa Corte ritiene non condivisibili gli argomenti posti a fondamento della tesi più restrittiva, perchè gli stessi, oltre a mortificare il tenore letterale della disposizione normativa, prescindono dalla valutazione complessiva della disciplina dettata per l'insegnamento in posti di sostegno, i cui aspetti salienti sono stati evidenziati al punto 2.1.
- 3.1. Il legislatore del T.U. ha ben chiara la distinzione fra titolo di studio e titolo di specializzazione, distinzione sulla quale è fondata la disciplina dettata dagli artt. 402 e 403, in relazione ai requisiti necessari per essere ammessi ai concorsi banditi per l'assegnazione di cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare mentre l'art.



402 richiede il possesso del solo titolo di studio, l'art. 403 stabilisce che "Per i concorsi a cattedre o a posti di insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità, in aggiunta ai titoli di studio di cui all'art. 402 è richiesto il titolo di specializzazione".

L'art. 485, quindi, nella parte in cui richiede, ai fini del riconoscimento del servizio non di ruolo, il possesso del solo titolo di studio, esprime una precisa scelta del legislatore di considerare unicamente quest'ultimo condizione imprescindibile ai fini della ricostruzione della carriera, scelta che per quanto attiene all'insegnamento di sostegno risulta in linea con l'intero impianto della normativa. Quest'ultima, si è detto, nel disciplinare le modalità di assegnazione delle cattedre in posti di sostegno, non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, perchè consente, sia pure in via residuale, di assegnare alle stesse docenti, di ruolo o non di ruolo, privi del titolo specializzante, che costituisce, pertanto, un mero titolo di precedenza.

- 3.2. La valorizzazione del solo possesso del titolo di studio trova la sua ratio anche nella particolarità della funzione docente affidata all'insegnante di sostegno il quale, si è già rimarcato, assume la contitolarità dell'intera classe e partecipa alle attività didattiche e di programmazione che coinvolgono la totalità degli studenti, sicchè si trova a svolgere contemporaneamente sia funzioni specificamente finalizzate all'integrazione scolastica del disabile, sia attività che trascendono il rapporto insegnante di sostegno/persona affetta da disabilità e coinvolgono l'intera comunità scolastica. E' pacifico che per gli insegnanti che svolgono unicamente dette ultime funzioni il servizio non di ruolo è riconosciuto sulla base del solo possesso del titolo di studio, sicchè, evidentemente, l'art. 485, esprime anche la volontà del legislatore di non differenziare rispetto a questi ultimi gli insegnanti di sostegno che, seppure non in possesso del diploma di specializzazione, a pieno titolo assumono la contitolarità della classe alla quale sono assegnati.
- 3.3. Non si può, pertanto, riconoscere natura innovativa alla L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, perchè la norma, seppure non qualificabile di interpretazione autentica, ha solo reso esplicito e chiarito un principio già desumibile dal precedente quadro normativo.

Al riguardo si deve osservare che non è impedita al legislatore la produzione di una norma che, sia pure senza vincolare per il passato l'interprete e senza fare esplicito riferimento alla esegesi di una data disposizione, "produca fra le sue conseguenze, in virtù dell'unità ed organicità dell'ordinamento giuridico, anche quella di chiarire il significato di detta disposizione.." (Cass. n. 2289/1974).

L'interprete, quindi, all'esito di una comparazione fra il quadro normativo previgente e quello modificato, ben può escludere il carattere innovativo della disposizione e ritenere che



il precetto, reso esplicito, fosse già desumibile dalla precedente disciplina (in tal senso in motivazione Cass. S.U. n. 18353/2014).

3.4. D'altro canto la tesi che dal carattere innovativo della L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, fa discendere la riconoscibilità del servizio non di ruolo solo se prestato, in assenza di specializzazione, negli anni scolastici successivi all'entrata in vigore della legge, finisce per introdurre una disparità di trattamento fra situazioni che non presentano alcun profilo di diversità quanto all'aspetto che le qualifica, ossia l'essere l'attività resa in difetto del titolo specializzante. Nella scelta fra le due opzioni interpretative deve, allora, essere preferita quella che non espone la norma al sospetto di incostituzionalità perchè l'obbligo del giudice di addivenire ad un'interpretazione conforme alla Costituzione si arresta e cede il passo all'incidente di legittimità solo qualora l'interpretazione stessa "sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e si riveli del tutto eccentrica e bizzarra, anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca" (Corte Cost. n. 36/2016), evenienze, queste, che certo non ricorrono nella fattispecie."

La Corte di Cassazione, dunque, alla luce di quanto detto, ha enunciato il seguente principio di diritto: "il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 6, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile all'insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, perchè la L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, che in tal senso si esprimè, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal T.U".

Si rileva dunque che, le doglianze formulate da parte ricorrente circa il mancato riconoscimento dei servizi pre-ruolo sul sostegno per i periodi anteriori all'entrata in vigore della legge n. 124/1999 sono fondate.

Il Ministero convenuto, quindi, è tenuto a ricostruire la carriera della parte ricorrente considerando i periodi di servizio pre – ruolo svolti su posti di sostegno negli aa.ss. 1997/1998 e 1998/1999.

Il Mi, inoltre, è tenuto a corrispondere le differenze retributive maturate per effetto del differente nuovo inquadramento oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Quanto alle spettanti differenze retributive, va osservato che spettano nei limiti della prescrizione quinquennale tempestivamente eccepita dal MI; il termine interruttivo della prescrizione va individuato nella notifica del ricorso introduttivo, non essendo state prodotte lettere di messa in mora.



Il Mi va pertanto condannato al pagamento in favore della ricorrente delle differenze con la decorrenza indicata, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.

Le spese di lite, in ragione della circostanza che sono assai recenti gli arresti della giurisprudenza di legittimità sulla materia oggetto del giudizio, nonché della sussistenza di difformi orientamento giurisprudenziali, si stima equo ed opportuno, porle a carico di parte resistente nella misura della metà, disponendone la compensazione per la parte residua. In tal senso peraltro milita, da un altro, la circostanza che il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente è antecedente al suddetto orientamento giurisprudenziale e, dall'altro lato, la circostanza che parte ricorrente, anziché compulsare il MI dapprima in sede amministrativa, ha agito direttamente in questa sede.

P.O.M.

così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE con ricorso depositato in data 10.04.2021, nella causa iscritta al n. 2619/2021 R.G.A.C. così provvede:

- dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera, considerando ai fini giuridici ed economici i periodi di servizio pre – ruolo svolti su posti di sostegno negli aa.ss. 1997/1998 e 1998/1999;
- condanna il MI al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi come per legge, nei limiti della prescrizione quinquennale innanzi indicata;
- liquida le spese di lite in favore della parte ricorrente in complessivi € 3.000,00, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, che pone a carico della parte resistente nella misura della metà (€ 1.500,00 oltre accessori), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, e che compensa per la parte restante.

Foggia, 23/9/2021

Il Giudice

dott.ssa Roberta Lucchetti